



**COMUNE DI CANEGRATE**  
Provincia di Milano

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

**REGOLAMENTO  
PER USO E CONDUZIONE  
IMPIANTI SPORTIVI**

Approvato con deliberazione CC n. 91 del 4 novembre 2003

Entrata in vigore 10 dicembre 2003

Area Servizi al Cittadino – Servizi Sportivi e Ricreativi  
Il Responsabile – Maria Angela Castiglioni

## SOMMARIO

### TITOLO I – Disposizioni generali

Art.1	- Definizioni.....	pag.1
Art.2	- Oggetto e finalità .....	pag.1
Art.3	- Individuazione e destinazione d'uso degli impianti sportivi ..	pag.1
Art.4	- Definizione di pubblico interesse .....	pag.3
Art.5	- Quadro delle competenze .....	pag.3
Art.6	- Competenze del Consiglio Comunale .....	pag.3
Art.7	- Competenze della Giunta Comunale .....	pag.3
Art.8	- Competenze della Consulta Sportiva .....	pag.4
Art.9	- Competenze dei Responsabili di Servizio .....	pag.4

### TITOLO II - Criteri generali per uso degli impianti

Art.10	- Uso degli impianti .....	pag.4
Art.11	- Modalità di assegnazione .....	pag.5
Art.12	- Modalità di utilizzo .....	pag.6
Art.13	- Orari di utilizzo impianti .....	pag.6
Art.14	- Durata dell'autorizzazione all'uso degli impianti .....	pag.7
Art.15	- Rinuncia .....	pag.7
Art.16	- Sospensione .....	pag.7
Art.17	- Revoca .....	pag.7
Art.18	- Utilizzo impianti sportivi per manifestazioni non sportive .....	pag.8
Art.19	- Agibilità impianti .....	pag.8

### TITOLO III – Criteri generali per la conduzione degli impianti sportivi

Art.20	- Modalità di conduzione impianti sportivi .....	pag.8
Art.21	- Contabilità e rendiconto .....	pag.9
Art.22	- Revoca affidamento .....	pag.9

### TITOLO IV – Tariffe

Art.23	- Determinazione tariffe .....	pag.9
Art.24	- Modalità di pagamento .....	pag.10
Art.25	- Uso gratuito degli impianti .....	pag.10

### TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali

Art.26	- Rinvii .....	pag.11
Art.27	- Norme transitorie.....	pag.11

# Regolamento per uso e conduzione impianti sportivi

## TITOLO I ° Disposizioni generali

### ART. 1 Definizioni

1.1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per forme di utilizzo e conduzione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne affida la conduzione a terzi;
- d) per autorizzazione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale concede l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per corrispettivo, il contributo riconosciuto dall'Amministrazione Comunale per la conduzione dell'impianto;
- f) per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

### ART. 2 Oggetto e finalità

2.1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e conduzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresi quelli annessi agli edifici scolastici.

2.2. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

2.3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

### ART. 3 Individuazione e destinazione d'uso degli impianti sportivi

3.1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti di proprietà comunale:

- campi da tennis e da calcetto di Via Toti
- centro sportivo polivalente di Via Terni
- palestra di Via Redipuglia
- palestra di Via Toti
- tensostruttura di Via Dei Partigiani.

3.2 Gli impianti sopra individuati sono destinati agli usi indicati nella tabella seguente:

Descrizione	Dettaglio	Uso	Limiti/Esclusioni
Centro Sportivo di Via Terni	CAMPO A CAMPO B CAMPO C (Campi da Calcio) campo pulcini	Allenamento, gare e competizioni calcistiche	
	PISTA DI ATLETICA Pedane per lanci, salti ecc.	Allenamenti e gare di atletica leggera	Attività diverse da quelle che rientrano in tale disciplina
	PALESTRA	Attività ginniche indoor di allenamento	Gare e competizioni
Palestra di Via Redipuglia	PALESTRA	Prioritariamente utilizzata per le attività didattico sportive della scuola	Gare e competizioni
		Attività ginniche indoor di allenamento al di fuori degli orari scolastici	
Palestra di Via Toti	PALESTRA A PALESTRA B	Prioritariamente utilizzata per le attività didattico sportive della scuola	100 persone
		Attività sportive al di fuori degli orari scolastici. In particolare: a) gare e competizioni di basket e pallavolo; b) gare e competizioni indoor di altre discipline.	
Tensostruttura	PALESTRA	Prioritariamente utilizzata per le attività didattico sportive della scuola	Gare e competizioni
		Attività sportive al di fuori degli orari scolastici	
Centro Sportivo di Via Toti	CAMPI DA TENNIS CAMPI DA CALCETTO	Allenamenti e gare	Attività diverse da quelle che rientrano in tale disciplina

ART. 4  
Definizione di pubblico interesse

4.1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività motorie, sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione delle scuole, delle società ed associazioni sportive aventi sede nel territorio.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- a) l'attività didattico-sportiva per le scuole;
- b) l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;
- c) l'attività agonistica di campionati , tornei , gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Ufficiali;
- d) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5  
Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi , ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Municipale;
- c) la Consulta Sportiva;
- d) i Responsabili di Servizio.

ART. 6  
Competenze del Consiglio Comunale

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo , programmazione e controllo quali:

- a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- b) l'individuazione, nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, degli impianti sportivi comunali di nuova costruzione o acquisizione;
- c) l'approvazione, mediante il presente Regolamento, dei criteri generali per l'uso e la conduzione di tutti gli impianti sportivi.

ART. 7  
Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Municipale:

- a) la definizione dei criteri da applicare per l'assegnazione in uso delle strutture , nel rispetto dei principi generali indicati nel presente Regolamento;
- b) la definizione dei criteri per la scelta del conduttore, nonché l'affidamento della conduzione degli impianti stessi mediante apposita convenzione, da stipularsi in via preferenziale coi soggetti di

- c) cui all'art.90, 25° comma della legge 27.12.2002 , n.289, tenuto conto dei criteri indicati all'art. 20.4 lettera a) del presente Regolamento;
- d) la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- e) la nomina di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e l'efficienza della conduzione degli impianti sportivi; tale Commissione deve prevedere, fra i suoi componenti: l'Assessore allo Sport, un rappresentante della Consulta Sportiva, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed il Responsabile dei Servizi Sportivi;
- f) l'intitolazione degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui all'art.3.

## ART. 8 Competenze della Consulta Sportiva

La Consulta Sportiva è organo consultivo e di collaborazione che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel vigente Regolamento della Consulta stessa.

## ART.9 Competenze dei Responsabili di Servizio

Spetta ai Responsabili di Servizio:

- a) provvedere alla definizione del calendario per l'uso degli impianti sportivi , tenuto conto dell'attività didattico-sportiva scolastica e delle richieste di utilizzo degli impianti, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 12 e 13 e nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta Municipale;
- b) rilasciare autorizzazioni per l' uso degli impianti sportivi;
- c) stipulare le convenzioni con i gestori o conduttori degli impianti sportivi, in caso di affidamento a terzi della gestione o conduzione;
- d) esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.**

## TITOLO II° Criteri Generali Per Uso Degli Impianti Sportivi

### ART.10 Uso degli impianti

10.1. Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole.

10.2. Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici possono essere dati in uso alle società o privati solo in orario extrascolastico.

10.3. Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive , associazioni , enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta , per lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni , per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

10.4. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

10.5.L'uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'autorizzazione stessa.

## ART. 11 Modalità di assegnazione

11.1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare prima dell'inizio di ogni anno sportivo, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, domanda in carta semplice all' Amministrazione Comunale , specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

11.2. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione, di norma, le seguenti priorità:

- a) società convenzionate con l'Ente per la conduzione degli impianti;
- b) società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani e dei disabili;
- c) società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale , nei settori giovanili ;
- d) organizzazione , ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse sovracomunale, riservate ad atleti nei settori giovanili ;
- e) società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico per disciplina;

11.3. L'utilizzo di palestre annesse agli edifici scolastici in orario extrascolastico, può avere luogo subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze dell'attività didattico-sportiva delle scuole. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità , inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico.

11.4. Il Responsabile di Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche , e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

11.5. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all' assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

11.6.L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate , tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federali che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto , hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

## ART. 12 Modalità di utilizzo

12.1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

12.2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente ai praticanti, agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

12.3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

12.4. Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

12.5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine è richiesta la stipula di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, con i seguenti massimali:

- € 500.000,00 per danni a persone
- € 250.000,00 per danni a infrastrutture e strutture.

Un responsabile deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

12.6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

12.7. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture e delle palestre;
- c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- e) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

12.8. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

## ART. 13 Orari di utilizzo impianti

13.1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

La domenica e gli altri giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

13.2. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i gestori o conduttori e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso, in appositi spazi a tal fine individuati.



#### ART.14

##### Durata dell'autorizzazione all' uso degli impianti

14.1.L'autorizzazione all'uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo , ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

14.2. L'orario concesso si intende utilizzato è dovrà essere pagato dall'assegnatario fino a comunicazione di rinuncia.

#### ART.15

##### Rinuncia

15.1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

15.2.In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

#### ART. 16

##### Sospensione

16.1. L'uso degli impianti può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto , per lo svolgimento di particolari manifestazioni ( saggi , tornei , Giochi Sportivi Studenteschi , congressi , manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

16.2. Nei casi sopradescritti l' Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

16.3. La sospensione è prevista inoltre quando , per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore , gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

16.4. Per le sospensioni nulla è dovuto nè dall'utilizzatore, nè dal Comune.

#### ART.17

##### Revoca

17.1.A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento , e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile di Servizio ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato , fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

17.2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

## ART.18

### Utilizzo impianti sportivi per manifestazioni non sportive

18.1. L'utilizzo degli impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive : concerti , riunioni , congressi etc., compatibilmente con la destinazione d'uso degli stessi e l'attività sportiva programmata.

18.2. L'autorizzazione e le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge.

## ART. 19

### Agibilità impianti

19.1.L'uso degli impianti , sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

19.2.Pertanto , coloro che hanno richiesto e ottenuto il nulla osta dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

## TITOLO III°

### Criteri Generali per la conduzione degli impianti sportivi

## ART.20

### Modalità di conduzione impianti sportivi

20.1. Il Comune di Canegrate, ai sensi dell'art.113/bis del D.L.vo 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, può affidare a terzi la conduzione degli impianti sportivi, osservando le vigenti norme di legge per l'individuazione del contraente.

20.2. In conformità a quanto previsto dall'art.90, 25° comma, delle legge 27.12.2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), la conduzione può essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

20.3.Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del conduttore contengano i requisiti previsti dalla legge 7.12.2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

20.4. La Giunta Comunale individua il soggetto conduttore di cui al precedente comma 20.2., tenuto conto dei seguenti criteri:

- società che hanno sede ed operatività nel territorio comunale;
- società che svolgono attività pertinenti alla prevalente destinazione d'uso delle strutture;
- società che svolgono attività rivolte alla fascia giovanile;
- società che svolgono attività per disabili.

20.5. La Giunta Comunale, all'atto dell'individuazione del soggetto cui affidare la conduzione dell'impianto secondo i criteri di cui al precedente comma, provvede altresì, mediante apposita convenzione:

- c) alla definizione de suddivisione degli oneri gestionali fra il Comune ed il conduttore;
- d) alla determinazione dell'eventuale corrispettivo;
- e) alla suddivisione dei compiti dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del conduttore) e straordinaria (a carico del Comune).

20.5. La durata dell'affidamento è di norma quinquennale, rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

#### ART. 21 Contabilità e rendiconto

21.1. Per tutti gli impianti sportivi affidati in conduzione, i conduttori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa.

21.2. Con cadenza annuale il conduttore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### ART. 22 Revoca affidamento

22.1. L'affidamento della conduzione degli impianti sportivi sono revocate dall' Amministrazione Comunale quando:

- a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto non sia conforme ai capitolati ed alle convenzioni in essere, oppure sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

#### TITOLO IV° Tariffe

#### ART. 23 Determinazione tariffe

23.1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto , da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

23.2. Le tariffe, differenziate in base al tipo di impianto ed alle tipologie di utilizzo, possono essere:

- su fascia oraria (ad esempio per gli allenamenti);
- a prestazione (ad esempio per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad esempio per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

23.3. Le tariffe di cui sopra sono soggette ad una maggiorazione del 50% per gli utilizzatori non residenti.

23.4. In caso di affidamento a terzi dell'impianto sportivo, le tariffe vengono proposte dal gestore all'Amministrazione Comunale ed approvate dalla Giunta Comunale.

#### ART. 24 Modalità di pagamento

24.1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

24.2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette entro i termini stabiliti è causa di revoca immediata dell'autorizzazione all'uso. Per gli impianti sportivi dati in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore; negli altri casi al Comune.

24.3. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare quietanza da parte del Comune o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

24.4. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

24.5. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

24.6. L'utilizzo dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

24.7. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

24.8. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### ART.25 Uso gratuito degli impianti

25.1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle istituzioni scolastiche locali che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

25.2. Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

**TITOLO V°**  
**Disposizioni Transitorie e Finali**

**ART. 26**  
**Rinvii**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento , si rinvia :

- a) al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- b) alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- c) alla L.23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- d) alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- e) alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- f) alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- g) alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- h) alla normativa civilistica , fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

**ART. 27**

**Norme transitorie**

27.1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti l'utilizzo degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

27.2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

27.3. E' facoltà del gestore chiedere la revoca della convenzione in corso al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

27.4. Il presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 27.1., entra in vigore dopo aver esperito le procedure di pubblicazione specificatamente previste dall'art.85, 2° comma del vigente Statuto comunale.

27.5. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

